

9380

22/10/2012

Identificativo Atto n. 737

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

**APPROVAZIONE DEL MODELLO E DELLE PROCEDURE PER IL SISTEMA DI
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN AMBITO NON
FORMALE E INFORMALE IN REGIONE LOMBARDIA**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI

VISTA la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro in Regione Lombardia” e ssmmii;

VISTA la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e ssmmii;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 2 dell’art. 10 “Sistema di certificazione” della l.r. 19/2007 che stabilisce che tale sistema è finalizzato ad assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali;

RICHIAMATO, altresì, il comma 8 dell’art. 10 che precisa che la certificazione delle competenze, acquisite negli ambiti non formali e informali, può essere richiesta dall’interessato agli operatori accreditati per i servizi al lavoro;

PRESO ATTO CHE il sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale e di riconoscimento di crediti formativi è stato definito e consolidato in atti attuativi che ne confermano il valore funzionale in relazione sia al prosieguo degli studi, sia all’inserimento, alla permanenza ed al reingresso nel mercato del lavoro;

RICHIAMATI pertanto:

- la DGR n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22, comma 4, l.r. 19/2007)” ed in particolare la Parte Terza “Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi”;

- il d.d.u.o. 30 luglio 2008 n. 8486 “Adozione del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia” ed il d.d.u.o. n.7105 del 29 luglio 2011 “Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia - istituzione di nuove

sezioni e adozione di nuovi profili”, che identificano nel QRSP il riferimento comune per i soggetti accreditati al sistema lombardo di istruzione, formazione e lavoro, in particolare per la progettazione dei percorsi formativi e dei processi di certificazione delle competenze acquisite anche in ambito informale e non formale;

- il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia” e in particolare i punti 4.2 Certificazioni finali e 4.5 Riconoscimento crediti formativi;

- il d.d.u.o. n. 3337 del 1 aprile 2010 “Modello di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale. Attuazione guidata in due aree professionali”;

- il d.d.u.o. n. 7285 del 22 luglio 2010 “Procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali”;

- il d.d.u.o. n. 13503 del 22 dicembre 2010 “Avvio dell’applicazione guidata del modello di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale”;

RICHIAMATA altresì la DGR n. IX/2412 del 26/10/2011 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro”;

PRESO ATTO dell’Accordo del 19 aprile 2012 in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un Sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite, in apprendistato a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167;

CONSIDERATO che l’Accordo in particolare sancisce che:

- la persona si trova al centro di un processo di certificazione delle competenze *“cui vanno riconosciute in modo unitario a livello nazionale le competenze comunque acquisite, in una prospettiva di lifelong learning, in modo da facilitare l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, la flessibilità nell’occupazione e la crescita delle proprie capacità e conoscenze ai fini di una loro effettiva spendibilità”*;
- *“la competenza rappresenta l’elemento minimo certificabile in linea con gli orientamenti europei e nazionali, si certificano le competenze comunque acquisite dalle persone in contesti formali, non formali e informali”*
- *“per certificare una competenza o aggregati di competenza occorre disporre di uno standard di riferimento. Sono certificabili le competenze da ricondurre a standard previsti in repertori codificati a livello regionale o nazionale”*;
- *“le competenze acquisite da una persona in un contesto formale, non formale o informale sono stati accertate in base a criteri prestabiliti e sono conformi ai requisiti di uno standard di convalida, la convalida è generalmente seguita dall’attestazione”*;

ATTESO che gli elementi qualificanti del sistema di certificazione lombardo sono stati portati al confronto per la definizione dei contenuti dell’Accordo del 19 aprile 2012, al fine di assicurare la coerenza delle scelte adottate in relazione all’adozione di un Repertorio di riferimento (QRSP), costituito in profili professionali e competenze, articolate in conoscenze e abilità, che rappresentano l’elemento minimo certificabile;

ATTESO che il modello di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale ed i risultati delle attività realizzate, al fine di monitorarne la tenuta, sono stati valutati e confrontati con le parti sociali e datoriali nell’ambito della sottocommissione QRSP della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;

CONSIDERATO che tale modello, opportunamente corretto e perfezionato è pronto per una applicazione allargata in Regione Lombardia a tutti gli enti accreditati per i servizi al lavoro, ai sensi della l.r. 22/2006;

EVIDENZIATO, in particolare, che tale modello può essere applicato solo ai fini della certificazione di competenze o profili professionali inseriti nel Quadro Regionale di Standard Professionali, ad esclusione quindi delle competenze specifiche concernenti figure normate, regolamentate e/o abilitanti;

RITENUTO opportuno stabilire che:

- il processo di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale può essere attivato esclusivamente da enti accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla

l.r. 22/2006, i quali dovranno garantire requisiti aggiuntivi ulteriori e funzionali all'attività certificatoria;

- l'ente accreditato per i servizi al lavoro, quindi, deve, attraverso un'auto dichiarazione sul sistema informativo regionale dedicato, dichiarare l'area professionale del QRSP nel quale intende operare;
- l'ente deve garantire il rispetto della procedura esplicitamente definita nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, e nel Manuale operatore, che verrà pubblicato sul sistema informativo dedicato;

CONFERMATO di affidare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività necessarie all'attuazione del presente atto alla Fondazione Politecnico di Milano, che ne presenterà i primi risultati entro il 30 giugno 2013 alla UO Attuazione Delle Riforme, Strumenti Informativi e Controlli della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro;

RITENUTO inoltre necessario implementare il sistema informativo regionale per garantire agli enti accreditati partecipanti una piattaforma dedicata alle fasi del processo di certificazione in ambito non formale e informale;

VALUTATO quindi necessario definire ed approvare i documenti tecnici, di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, "Il processo di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale: Mod 1, Mod 2, Mod 3, Mod 4 e Mod 5."

VISTA la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

D E C R E T A

1. di approvare il modello e le procedure per il sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale ed informale, come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, "Il processo di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale: Mod 1, Mod 2, Mod 3, Mod 4 e Mod 5."

2. di stabilire che tale modello può essere applicato solo ai fini della certificazione di competenze o profili professionali inseriti nel Quadro Regionale di Standard Professionali, ad esclusione quindi delle competenze specifiche concernenti figure normate, regolamentate e/o abilitanti;

3. di stabilire che il processo di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale può essere attivato esclusivamente da enti accreditati per i servizi al lavoro, di cui alla l.r. 22/2006, i quali dovranno garantire requisiti aggiuntivi ulteriori e funzionali all'attività certificatoria, come stabilito dal decreto attuativo della DGR n. IX/2412 del 26/10/2011 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro", ed in particolare:
 - un addetto all'accoglienza, un tutor e un certificatore delle competenze che abbiano puntuale conoscenza del sistema di certificazione delle competenze in ambito non formale e informale;
 - una rete di assessor con una esperienza almeno decennale nel settore di riferimento che garantiscano l'attività di *assessment*;

4. di stabilire che l'ente accreditato per i servizi al lavoro, quindi, deve, attraverso un'autodichiarazione sul sistema informativo regionale dedicato, dichiarare l'area professionale del QRSP nel quale intende operare;

5. di stabilire altresì che l'accreditato deve garantire il rispetto della procedura esplicitamente definita nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente decreto, e nel Manuale Operativo, che verrà pubblicato sulla piattaforma dedicata;

6. di implementare il sistema informativo regionale per garantire agli enti accreditati partecipanti una piattaforma dedicata alle fasi del processo di certificazione in ambito non formale e informale;

7. di affidare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività necessarie all'attuazione del presente atto alla Fondazione Politecnico di Milano, che ne presenterà i primi risultati entro il 30 giugno 2013 alla UO Attuazione Delle Riforme, Strumenti Informativi e Controlli della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito regionale <http://www.lavoro.regione.lombardia.it>.

Il Dirigente della U.O.

Ada Fiore